



CITTÀ DI BIBBIENA

Provincia di Arezzo

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena /Ar)- Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 80

DEL 28-12-2020

OGGETTO:

Razionalizzazione annuale delle società partecipate

Oggi 28-12-2020 alle ore 18:00, i lavori del Consiglio comunale si svolgono con collegamento da remoto tramite videoconferenza.

Presiede la seduta la Sig.ra Andreani Nuria nella sua qualità di Presidente. Il segretario comunale collegato a video accerta la presenza in videoconferenza.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

VAGNOLI FILIPPO	P	MORELLI ARIANNA	P
NASSINI FRANCESCA	P	FRENOS FRANCESCO	P
CAPORALI MATTEO	P	ROSSI MAURO	P
BRONCHI DANIELE	P	GALASTRI GIANNI	P
PAOLI MIRKO	P	VANNUCCI MICHELE	P
CIPRIANI MARTINA	P	TAFI ANNA LISA	P
DONATI GIANLUCA	P	ROSSI ROBERTO	P
ANDREANI NURIA	P	RIGHINI CATIA	P
FUSCO CONCETTA	P		

risultano presenti e connessi a video n. 17 e assenti n. 0.

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. Liberto Giuseppe assistito dalla dr.ssa Nebbiai Giovanna.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato:

l'art. 42, c. 2, del d. lgs 18/8/2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- 1) le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera "e");
- 2) l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera "g");

Ricordato che:

- con atto consiliare n. 75 del 27/12/2018 è stato fatto luogo all'approvazione del piano di razionalizzazione delle società pubbliche partecipate dal comune di Bibbiena, e che con verbale n. 58 del 28/9/2018 il consiglio comunale ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie stabilita dall'art. - 24 del d. lgs. 19/8/2016 n.175 (*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*), come rinnovato dal d.lgs. 16/6/2017 n. 100 in quanto costituente aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, percorso ai sensi del c. 612, art. 1, della L. 190/2014;
- le amministrazioni pubbliche devono dismettere le partecipazioni, dirette o indirette che:
 - non siano riconducibili alle "categorie" elencate dall'articolo 4 del TU;
 - ovvero, che non soddisfano i "requisiti" previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, del TU;
 - oppure, che non rispondono alle "condizioni" elencate dell'art. 20, c. 2, del TU;
- l'articolo 4 stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possono detenere quote di società per la produzione di beni e servizi che non siano "strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" elencando le "categorie" che consentono alle amministrazioni di acquisire o mantenere partecipazioni societarie come di seguito:
 1. la produzione di un servizio di interesse generale, comprese realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali all'erogazione del servizio stesso;
 2. la progettazione e la realizzazione di un'opera pubblica, sulla base di un accordo di programma fra più amministrazioni;
 3. la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, ovvero l'organizzazione e la gestione di un servizio d'interesse generale con un imprenditore privato mediante un contratto di partenariato;
 4. l'autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, osservando le direttive europee in materia di contratti pubblici e la disciplina nazionale di recepimento;
 5. i servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, in favore di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del d. lgs. 50/2016.
- il predetto articolo 4 del TU inoltre prevede:
 - che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 comma 3);
 - che sia possibile costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (art. 4 comma 6);

- che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 c. 7);
- che sia possibile costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4 comma 8);
- che sia possibile acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4 comma 9-bis);
- ed infine, al c. 9 dell'art. 4 si consente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Visto

l'art. 5, c. 1 e 2, del TU e più in particolare laddove la società deve risultare "necessaria" per perseguire le finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;

Stabilito che

successivamente alla verifica delle "categorie" e "requisiti", è comunque obbligatorio dismettere

le società che non rispondono alle "condizioni" che seguono (art. 20 comma 2 del TU):

- le società prive di dipendenti;
- le società con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ove sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

l'art. 20 ed il comma 12-quinquies dell'art. 26 fissano il requisito del fatturato medio del triennio precedente:

- per i provvedimenti di ricognizione 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018), che il fatturato medio minimo è fissato in 500.000 euro mentre il limite di almeno un milione si applicherà nel 2020, per il triennio 2017-2019;

Visti

- l'art. 20, che vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";
- l'art. 26, c. 12-quater, dispone che per le società che gestiscono fiere, impianti di trasporto a fune che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU, quindi 2017-2021;

Considerato che:

dal predetto Piano di revisione delle società pubbliche 2019, approvato da questo consiglio comunale in data 23/12/2019 con verbale n. 100 è stato previsto:

A) il mantenimento senza necessità di misure di razionalizzazione delle partecipazioni nelle seguenti società:

1. AREZZO CASA S.P.A.
2. NUOVE ACQUE S.P.A.
3. L.F.I. S.P.A.

Si è inoltre dato atto che:

1. la società POLO UNIVERSITARIO ARETINO s.c.r.l., in data 10/7/2108 per atto notaro Cirrianni in Arezzo, ha assunto la forma giuridica della Fondazione di Partecipazione in esecuzione alla decisione assunta dall'assemblea straordinaria dei soci di luglio 2018;

2. che la **Coingas spa** ha in animo l'acquisizione della "**Gestione Ambientale srl**, per successivamente far luogo alla fusione per incorporazione ex art 2505 c.c. in **Coingas spa** per accrescere i capitali e l'operatività nel settore del trattamento dei rifiuti e gas-energia;

Considerato ancora

- che la cessione di **Gestione Ambientale srl** da **AISA Impianti spa** a **Coingas spa** per poi fare la fusione semplificata per incorporazione di **Gestione Ambientale srl** in **Coingas spa** richiedeva per la sua conclusione diversi mesi e che, ad oggi, la situazione dell'asset societario è rimasto immutato in quanto la predetta procedura di fusione per incorporazione non è stata avviata per l'assenza di una periziatura del valore della partecipazione che COINGAS avrebbe dovuto acquisire;
- con il comma 723 della *Legge 30 dicembre 2018, n. 145* (legge di bilancio per l'anno 2019) è stato introdotto il comma 5 bis all'art. 24 del Tusp dal seguente tenore "*A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione* ».

Verificato

in particolare che, ai sensi del comma 3 del citato art. 20, le misure di razionalizzazione devono essere adottate, entro il 31 dicembre di ogni anno, ove le amministrazioni rilevano:

- a. partecipazioni non riconducibili ad alcuna delle tipologie di cui all'articolo 4;
- b. società prive di dipendenti;
- c. duplicazioni dell'oggetto sociale di due o più società partecipate;
- d. società che nell'ultimo triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
- e. società diverse da quelle costituite per la gestione di servizi di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto attività consentite dall'art. 4;

Ritenuto

confermare la volontà di adottare le misure di razionalizzazione già individuate, con il richiamato atto consiliare verbale n. 58 del 28/9/2018 in sede di ricognizione straordinaria;

Atteso che,

con particolare riferimento a **Coingas Spa**, la società, per le caratteristiche di operatività che la contraddistinguono e per i risultati di bilancio, è riconducibile alla tipologia di organismi per i quali l'art.24 comma 5 bis concede la facoltà di non procedere all'alienazione. Pertanto, quand'anche emergesse l'impossibilità di attuare politiche di riorganizzazione aziendale e il conseguente obbligo di dismissione, l'Amministrazione, fino al 31 dicembre 2021, rimarrebbe esonerata dagli adempimenti connessi alla dismissione;

Visto

l'articolo 2 comma 1 del TUSP, che, riassumendo lo spirito e l'oggetto dell'intero impianto legislativo, precisa che "le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica";

Valutate

le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi svolti dalle società partecipate dal Comune di Bibbiena, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Evidenziato che la revisione di cui alla presente deliberazione concerne le sole partecipazioni dirette, in considerazione dell'assenza di partecipazioni indirette da parte di questo ente, secondo la definizione che ne viene data dall'articolo 2 lett.g) del D.Lgs. 175/2016;

Visti gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e censimento delle partecipazioni pubbliche a cura del MEF e Corte dei Conti;

Visti i pareri favorevoli resi dal responsabile dell'U.O. dei servizi finanziari e del segretario generale del comune, rispettivamente in ordine alla regolarità contabile e tecnica, ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del D. Lgs 267/2000, allegati al presente atto;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti:

Con voti favorevoli 12 , astenuti 5 (Consiglieri Galastri,Vannucci, Tafi, Rossi Roberto, Righini)

il Consiglio comunale

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione e relazione al piano di di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2019 allegata al presente atto (All. A) per farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, e fare propri, i seguenti risultati dell'attuazione del Piano di revisione delle società al 31/12/2019:

RAGIONE SOCIALE	ATTIVITÀ'	% DI PARTECIPAZIONE	AZIONI
Arezzo Casa spa	gestore del servizio edilizia residenziale pubblica	2,88	mantenimento senza azioni di raz.zione
Casentino servizi srl	gestione rifiuti	19,68	in corso di liquidazione dal 2015
COINGAs spa	gestione di partecipazioni	5,55	soc. in attivo, che produce utili - al momento si applica l'art. 24 c. 5/bis del D. Lgs. 175/2016
L.F.I. spa	sub concessione di costruzione ed esercizio ferrovie e tranvie	1,96	mantenimento senza azioni di raz.zione
Nuove acque spa	gestione servizio idrico integrato	1,92	mantenimento senza azioni di raz.zione
FIDI Toscana spa	strumento finanziario per p.m.i.	0,000003	mantenimento senza azioni di raz.zione
Polo univ.tario aretino	sviluppo di facoltà e corsi laurea	avvenuta trasformazione in Fondazione di Partecipazione	

3. di trasmettere, ai sensi dell'art. 24, c.3 del Dlgs 175/2016, la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura del MEF competente <https://portalesoro.mef.gov.it>, di cui all'art. 15 del D. Lgs. 175/2016;
4. di demandare al responsabile del servizio l'espletamento delle procedure e l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'approvazione della presente deliberazione;

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere definitivamente il procedimento di cui all'art. 20 del TU, con ulteriore votazione in forma palese,

con voti favorevoli 12 , astenuti 5 (Consiglieri Galastri,Vannucci, Tafi, Rossi Roberto, Righini)

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Si dà atto che il presente provvedimento è stato adottato nella seduta in modalità di videoconferenza; degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata registrazione della videoconferenza sulla piattaforma GoToMeeting. Il verbale viene pubblicato sulla pagina del sito ufficiale del Comune.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Andreani Nuria

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppe Liberto

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.